

Spett.
Direzione Generale
dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS
S E D E

Il/la sottoscritto/a MASSIMILIANO LIBERALE....., con riferimento alla previsione dell'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, così come convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

- di non essere un lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza.
- di essere un lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza a far tempo dal

Luogo e data

Firma dell'interessato

Trieste 27 febbraio 2022
.....

.....

Alla presente dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante.

DL 24/06/2014, n. 90 - Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All'articolo [5, comma 9](#), del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia." (1)

2. Le disposizioni dell'articolo [5, comma 9](#), del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(1) Comma così modificato dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#).